

Giovedì 18 dicembre 2008

66. sostiene, per quanto riguarda il settore della sanità pubblica, la definizione di farmaco contraffatto data dall'Organizzazione mondiale della sanità, secondo cui è contraffatto «un farmaco la cui etichettatura è stata deliberatamente e fraudolentemente preparata con informazioni ingannevoli circa il contenuto e/o l'origine del prodotto. La contraffazione colpisce tanto i farmaci di marca che quelli generici e un farmaco contraffatto può contenere le sostanze attese, sostanze diverse da quelle attese, nessuna sostanza attiva, quantità insufficienti di sostanza attiva o può essere contenuto in una confezione contraffatta»;

67. evidenzia l'importanza di rispettare i diritti fondamentali quali la tutela della vita privata e dei dati nell'attuazione di misure per contrastare la contraffazione e la pirateria;

### **Considerazioni finali**

68. invita la Commissione, in associazione con il Consiglio e gli Stati membri, a definire una linea politica chiara, strutturata e ambiziosa che, parallelamente alle iniziative interne in materia doganale, coordini e indirizzi le azioni «esterne» dell'Unione europea e dei suoi Stati membri in materia di lotta alla contraffazione e alla pirateria;

69. invita la Commissione a promuovere lo sviluppo di azioni complementari alle norme legislative e, nello specifico, a promuovere una maggiore sensibilizzazione in Europa sui pericoli della contraffazione al fine di favorire un cambiamento del modo in cui il fenomeno della contraffazione e della pirateria è percepito dall'opinione pubblica;

70. è del parere che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione la creazione di un quadro di valutazione internazionale della contraffazione che potrebbe basarsi sul quadro di valutazione del mercato interno e che indicherebbe i paesi con un rendimento inferiore alla media in termini di lotta alle merci contraffatte;

71. esorta il Consiglio e la Commissione a consentire al Parlamento di svolgere un ruolo più centrale nella lotta alla contraffazione; ritiene in particolare opportuno che l'Unione europea promuova la sua presenza politica nei consessi internazionali specializzati quali il Congresso globale sulla lotta alla contraffazione e alla pirateria, nonché in seno alle organizzazioni internazionali coinvolte nella tutela della proprietà intellettuale;

72. invita la Commissione e il Consiglio a tenerlo pienamente informato e a farlo partecipe in tutte le iniziative attinenti; ritiene che, nello spirito del trattato di Lisbona, l'ACTA dovrebbe essere ratificato dal Parlamento europeo nel quadro della procedura del parere conforme;

\*

\* \*

73. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.

---

## **Requisiti contabili per quanto riguarda le piccole e medie imprese**

P6\_TA(2008)0635

### **Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 sui requisiti contabili per quanto riguarda le piccole e medie imprese, segnatamente le microentità**

(2010/C 45 E/10)

*Il Parlamento europeo,*

— visti gli articoli 192, paragrafo 2 e 232, paragrafo 2 del trattato CE,

— visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione del 26 maggio 2005 <sup>(1)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU C 117 E del 18.5.2006, pag. 125.

Giovedì 18 dicembre 2008

- vista la sua risoluzione del 21 maggio 2008 su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile <sup>(1)</sup>,
  - vista la comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo «Una corsia preferenziale per la piccola impresa — Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa)» (COM(2008)0394),
  - visto il parere espresso il 10 luglio 2008 dal gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi in merito alla riduzione degli oneri amministrativi nel settore prioritario del diritto societario /bilanci di esercizio,
  - vista la sua posizione definita in prima lettura il 18 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle medie imprese e l'obbligo di redigere conti consolidati <sup>(2)</sup>,
  - vista la pertinente dichiarazione sulle direttive contabili per quanto riguarda le medie imprese rilasciata dalla Commissione al Parlamento durante la seduta plenaria del 18 dicembre 2008,
  - visto l'articolo 103, paragrafo 2 del suo regolamento,
- A. considerando che le attuali norme contabili stabilite nel quadro della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società <sup>(3)</sup> (quarta direttiva sul diritto societario) e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati <sup>(4)</sup> (settima direttiva sul diritto societario) sono spesso molto onerose per le piccole e medie imprese, in particolare per le microentità (imprese molto piccole),
- B. considerando che il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi, nel suo sopraccitato parere, ha già chiesto alla Commissione di esentare le microentità dalle direttive contabili;
1. ricorda alla Commissione che, mentre un sistema contabile coerente e armonizzato nell'Unione europea agevola gli scambi nel contesto del mercato interno, le microentità sono eccessivamente appesantite dalle norme contabili in vigore, che esse possono essere, ad esempio, piccoli dettaglianti o imprese artigianali, che se tali imprese sono principalmente attive all'interno di uno Stato membro a livello locale o regionale, non hanno alcun impatto transfrontaliero sul mercato interno o sulla concorrenza all'interno dell'Unione europea e che gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di esentare, totalmente o in parte, dette imprese da obblighi di legge in materia contabile;
  2. invita la Commissione a presentare una proposta legislativa che consenta agli Stati membri di esentare dal campo di applicazione della quarta e della settima direttiva sul diritto societario le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano i limiti numerici di due dei tre criteri seguenti:
    - totale dello stato patrimoniale: EUR 500 000
    - importo netto del volume d'affari: EUR 1 000 000
    - numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10se le attività di queste imprese sono condotte a livello locale o regionale all'interno di uno Stato membro;

<sup>(1)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2008)0220.

<sup>(2)</sup> Testi approvati, P6\_TA(2008)0631.

<sup>(3)</sup> GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

Giovedì 18 dicembre 2008

3. invita la Commissione, nell'ottica di favorire la semplificazione e l'armonizzazione del diritto societario e in particolare delle norme contabili nell'ambito del mercato interno, a perseverare negli sforzi per una revisione della quarta e della settima direttiva sul diritto societario e a presentare un quadro contabile europeo ed uniforme entro la fine del 2009; ricorda alla Commissione che uno standard uniforme ridurrà l'onere amministrativo per tutte le piccole e medie imprese e aumenterà la trasparenza per tutte le parti interessate e che anche un'introduzione strutturata a livello europeo del formato XBRL (Extensible Business Reporting Language) costituirebbe un mezzo efficace per promuovere la semplificazione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

## Atto autentico europeo

P6\_TA(2008)0636

### Risoluzione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'atto autentico europeo (2008/2124(INI))

(2010/C 45 E/11)

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,
  - vista la comunicazione della Commissione del 10 maggio 2005 dal titolo «Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni. Un partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia» (COM(2005)0184),
  - visto lo studio comparativo sugli strumenti autentici effettuato dalla commissione giuridica,
  - visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0451/2008),
- A. considerando che nell'ambito della comunicazione summenzionata sul programma dell'Aia la Commissione ha annoverato tra le sue priorità la necessità di garantire un autentico spazio europeo nel settore della giustizia civile, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie; che allo scopo di accrescere la reciproca fiducia in seno all'Unione europea detto programma citava come priorità essenziale negli anni a venire il proseguimento dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento, che costituisce un mezzo concreto per proteggere i diritti dei cittadini e garantirne l'applicazione transfrontaliera in Europa,
  - B. considerando che il programma dell'Aia prevede che il proseguimento dell'attuazione del programma di riconoscimento reciproco costituisce una priorità essenziale e che questa attuazione dovrebbe essere conclusa entro il 2011,
  - C. considerando che la circolazione dei cittadini all'interno dell'Unione aumenta costantemente e che di conseguenza le situazioni giuridiche riguardanti due o più Stati membri sono in evoluzione,
  - D. considerando che la Commissione ha riconosciuto, nella summenzionata comunicazione sul programma dell'Aia, che in materia di giustizia civile l'aspetto fondamentale da affrontare è il riconoscimento degli atti pubblici; che pertanto è necessario e urgente favorire il riconoscimento e l'esecuzione degli atti autentici quali sono stati definiti nella sentenza Unibank <sup>(1)</sup>,

<sup>(1)</sup> Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 17 giugno 1999 nella causa C-260/97, Raccolta 1999, pag. I-3715.